

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1812

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARAVAGLIA, QUERCIOLO, LABRIOLA, DEL PENNINO, ANSELMI, BONFER-
RONI, CAFARELLI, CAMPAGNOLI, CAVIGLIASSO, COSTA SILVIA, DEGENNARO,
FRONZA CREPAZ, GOTTARDO, LIA, LUCCHESI, SARETTA, SANESE, TEALDI,
ZOPPI, AIARDI, AMALFITANO, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALE-
STRACCI, BATTAGLIA PIETRO, BORRA, BORTOLANI, BRUNETTO, BRUNO
PAOLO, CASATI, COBELLIS, COLONI, FRASSON, GELPI, LATTANZIO, MATULLI,
MELELEO, MICHELI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, ORSENIGO, PATRIA, PE-
RANI, PIREDDA, RAVASIO, REBULLA, RINALDI, ROJCH, SINESIO, VAIRO,
VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANIBONI, CASTAGNETTI PIERLUIGI,
CASINI CARLO, FERRARI WILMO, DUCE, CIOCCI CARLO ALBERTO, BIANCHI**

Presentata il 29 ottobre 1987

Norme sulla vivisezione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di modificare la vigente normativa sulla vivisezione è ormai indilazionabile: risponde a pressanti richieste dell'opinione pubblica, degli ambienti scientifici e delle autorità di controllo, ed ora anche ad un impegno internazionale derivante dalla Direttiva n. 86/609/CEE del 24 novembre 1986.

Nel corso delle precedenti legislature sono stati presentati diversi progetti di legge: solo lo scioglimento anticipato del Parlamento impedì che la Commissione sanità della Camera, che ne aveva iniziato l'esame congiunto nella seduta dell'8 aprile 1986, giungesse ad una conclusione.

Dal 1931, data di approvazione della vigente legge sulla vivisezione, è trascorso del resto più di mezzo secolo e in questi cinquant'anni si sono verificate, nel nostro Paese e nel mondo, profonde trasformazioni sociali, scientifiche e morali.

Nel 1931 gli esperimenti erano numericamente pochi ed eseguiti, pressoché esclusivamente, per fini di ricerca scientifica. Tra l'altro la sensibilità per la sofferenza degli animali era assai poco diffusa: mancavano pochi anni alla grande tragedia della guerra e delle persecuzioni, in un clima che avrebbe visto stragi e vivisezioni di uomini, non solo di animali.

Da quella tragedia dovremmo avere imparato, almeno, che la *pretesa* inferiorità o diversità di un essere vivente non può giustificare la tortura o la vivisezione.

L'impressionante crescita industriale, anche nel settore farmaceutico, cosmetico, chimico e militare, ha determinato un aumento vertiginoso del numero degli esperimenti su esseri viventi, anche per consentire la messa in commercio di sempre nuovi prodotti.

Oggi il problema della vivisezione tocca la coscienza dei singoli e della comunità.

Va ricordato che l'uso degli animali viventi come soggetti sperimentali può avere come scopo la conoscenza degli stessi animali oppure può corrispondere a quel procedimento metodologico che viene definito « modello animale », per mezzo del quale si possono affrontare vari aspetti dello studio dell'uomo. La validità scientifica di questo secondo tipo di sperimentazione pone il problema di estrapolare all'uomo i risultati ottenuti sugli animali. A favore della possibilità di estrapolazione da una specie animale ad un'altra gioca il fatto che certi fondamentali processi biologici sembrano simili in tutto il regno animale, mentre altri processi sembrano simili in specie filogeneticamente più vicine, più precisamente tanto più simili quanto più vicine filogeneticamente sono le specie interessate. Tuttavia a causa delle caratteristiche differenziali di ogni specie, l'estrapolazione è sempre, inevitabilmente, un procedimento la cui validità va dimostrata caso per caso. Può venir fatto un uso attendibile dell'estrapolazione da una determinata specie animale alla specie umana solo quando un'approfondita sperimentazione è già stata compiuta sulle due specie per chiarire la dinamica di un determinato fenomeno e tale sperimentazione ha portato alla conclusione che il fenomeno stesso si verifica nello stesso modo nella specie animale considerata e nella specie umana. Ciò implica che una sperimentazione sulla specie umana è (in un certo senso) proporzionale a quella sugli

animali, creando per tale via una sorta di circolo vizioso.

D'altra parte, quanto maggiore è la somiglianza filogenetica dell'animale con l'uomo, tanto più rilevante è il problema etico che essa pone.

In effetti, nel momento in cui la comunità riconosce che certi esperimenti sugli essere umani viventi sono eticamente inammissibili e che quindi ragioni di carattere etico impongono una sperimentazione sugli animali come condizione irrinunciabile per una successiva sperimentazione sugli essere umani, in quello stesso momento risulta evidente che l'aspetto principale della sperimentazione sugli esseri viventi è quello etico, non quello scientifico. In altre parole, se il problema della sperimentazione fosse esclusivamente scientifico, esso in realtà non esisterebbe, almeno nel campo della ricerca biomedica, perché nessuno esiterebbe ad usare gli esseri umani, evitando tutti i problemi nascenti dalla estrapolazione dei risultati da una specie all'altra.

Il problema invece è prima di tutto etico ed in questo senso è compito propriamente politico l'individuare i limiti entro i quali tale procedimento sperimentale può considerarsi ammissibile in relazione all'attuale sensibilità collettiva verso gli animali ed ai loro diritti, e nello stesso tempo svolgere una funzione di stimolo perché l'indagine scientifica tenga conto degli obblighi morali nei riguardi delle altre specie, soprattutto di quelle filogeneticamente più vicine all'uomo nelle quali presumibilmente sono simili anche la sensibilità al dolore, allo stress e alla sofferenza, e della stessa razza umana, e a tal fine sviluppi, appena possibile, metodi sperimentali alternativi all'uso degli esseri viventi.

Sul piano strettamente politico non si può dimenticare che in tutto il mondo, per reazione all'abuso degli esperimenti di vivisezione, si sono sviluppati fortissimi movimenti di opinione che si oppongono all'attuale stato di cose, rilevando non solo la crudeltà indiscussa del metodo vivisezionista e le sue soventi fragili basi scientifiche, ma respingendone l'ado-

zione in tutti quei campi che sono estranei alla ricerca vera e propria, o nei quali comunque, come in quello della cosmesi, non sembra ammissibile procedere a sperimentazioni su esseri viventi per finalità che sono unicamente commerciali.

In Italia, su iniziativa dell'Unione antivivisezionista italiana, sono state raccolte pochi anni fa oltre 800 mila firme contro la vivisezione. Alcuni anni fa inoltre è stata presentata una proposta di legge di iniziativa popolare contro la vivisezione. Molteplici sono state le dichiarazioni della stampa e le opinioni espresse dai mezzi di pubblica informazione e dallo stesso Parlamento contro la vivisezione.

Inoltre associazioni zoofile, ecologiche ed umanitarie si sono pronunciate contro la vivisezione; ed anche autorità religiose hanno levato la loro voce critica.

In tutta Europa, d'altra parte, sono numerose le proposte legislative rivolte a regolare, o a meglio regolare la vivisezione: citiamo la nuova legge inglese del 1986, le regole per gli animali di laboratorio canadesi, la legge federale svizzera del 3 dicembre 1978, quella danese del 18 maggio 1977, quella tedesco-occidentale del 24 luglio 1972 recentemente modificata, la raccomandazione n. 621 del Parlamento europeo e la Direttiva n. 86/609/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati aderenti alla CEE su tale argomento.

Ed è giusto ricordare anche le numerose circolari del Ministro della sanità che hanno regolato l'applicazione della legge italiana, con il fine di limitare e controllare l'espansione degli esperimenti (circolari del 16 settembre 1955, n. 91; 6 luglio 64, n. 136; 20 marzo 1967, n. 52; 29 marzo 1972, n. 81 e 18 febbraio 1974, n. 15): una parte delle disposizioni relative sono state prese in considerazione nella nostra proposta, per attribuirvi valore di legge.

L'ispirazione della nostra proposta di modifica della vigente legge è stata di compromesso: si sono volute salvaguardare, da un lato, le esigenze insopprimibili della ricerca scientifica vera e propria e

dall'altro lato vietare gli esperimenti inutili o inutilmente crudeli, il tutto incorniciato in un quadro evolutivo costituito da un preciso appoggio legislativo allo studio, alla convalida e all'imposizione dei metodi alternativi alla sperimentazione su esseri viventi.

Indubbiamente sarebbe stato più facile, formulare una proposta di due righe: « la vivisezione è vietata... » con relative sanzioni.

Ma il dovere dell'uomo politico è quello di cercare di rendersi interprete non di un'opinione unilaterale, ma di considerare tutti gli aspetti del problema.

A ben vedere, la vigente legge sulla vivisezione contiene l'affermazione dei principi abbastanza restrittivi in tema di vivisezione: nonostante ciò, la legge ha trovato il consenso, ormai cinquantennale, di tutti gli ambienti scientifici.

Se ne deve dedurre che il rispetto di quei principi non ha costituito e non costituisce ostacolo allo sviluppo della ricerca scientifica.

Il primo obiettivo della proposta di modifica è dunque, se vogliamo, abbastanza limitato e cioè quello di scoraggiare la violazione della legge vigente, prevedendo misure di controllo e di vigilanza, ed adeguando le sanzioni.

A tal fine la proposta ha introdotto alcuni principi innovatori per la legge italiana, ma che riproducono norme già comprese nel *Cruelty Act* inglese del 1876 e in parte imposte dalla Direttiva CEE del 24 novembre 1986: il principio della licenza individuale per il vivisettore; quello di rendiconti pubblici e controllabili sulle finalità e modalità degli esperimenti; l'estensione dell'obbligo di autorizzazione a tutti gli istituti ove si pratica la vivisezione, sia quelli privati, sia quelli pubblici o universitari, per controllarne impianti e attrezzature e la qualificazione del personale; l'obbligo di registrazione degli stabilimenti di allevamento e fornitori; l'aggiornamento delle sanzioni già previste dalla legge vigente, e l'introduzione di sanzioni amministrative consistenti nella revoca o sospensione dell'autorizzazione e della licenza di vivisezione agli eventuali contravventori.

Il secondo obbiettivo è quello di estendere in senso protezionista alcune delle regole già contenute nella legge vigente: in primo luogo estendendo l'ambito di applicazione della legge anche ai vertebrati a sangue freddo, ugualmente sensibili al dolore; in secondo luogo, meglio precisando il divieto di esperimenti per fini didattici, già previsto nella legge vigente: in terzo luogo estendendo le norme limitative vigenti per il cane e il gatto, ad altri animali superiori molto vicini all'uomo e sensibili, come la scimmia, il cavallo, l'asino e il mulo. In quarto luogo vietando, risolutamente, il taglio delle corde vocali, il commercio di animali afoni e l'uso di animali selvatici, di randagi o di specie protette o in pericolo di estinzione. In quinto luogo condizionando a permessi speciali l'esecuzione di esperimenti senza anestesia, di esperimenti che richiedono la sopravvivenza dell'animale dopo la fine dell'anestesia, l'impiego di animali già sottoposti a sperimentazione; l'esecuzione di esperimenti con curaro o sostanze curaro simili: tali esperimenti sono infatti particolarmente crudeli e dolorosi e i relativi permessi dovranno essere rilasciati soltanto previa dimostrazione della reale necessità degli esperimenti stessi. Si è previsto inoltre un permesso speciale per l'utilizzo degli animali più vicini all'uomo.

Il terzo obbiettivo della proposta di legge è quello di favorire lo studio e la diffusione dei metodi alternativi all'uso di esseri viventi e vorrebbe realizzarsi mediante la creazione di un'apposita sezione presso l'Istituto superiore della sanità, il cui preventivo parere favorevole sarà richiesto per il rilascio delle licenze e dei permessi speciali.

Inoltre la progettazione di ricerche e studi medico biologici che non richiedono esperimenti su esseri viventi sarà considerata titolo preferenziale nella concessione di finanziamenti alla ricerca e il Consiglio nazionale delle ricerche ogni anno riserverà almeno venti borse di studio per l'addestramento a metodi alternativi.

La proposta comprende varie disposizioni esecutive e in certa misura regolamentari, ma l'esperienza legislativa inse-

gna che proprio dalla esattezza e dal realismo di tali disposizioni esecutive dipende l'applicazione di una legge.

Le più belle affermazioni di principio non hanno valore, infatti, se non vengono applicate o se vengono applicate in modo distorto ed incompleto: e non è raro l'esempio di ottime leggi approvate dal Parlamento e poi svuotate di efficacia dai regolamenti ministeriali di esecuzione.

Controlli, pubblicità e sanzioni costituiscono la vera innovazione della proposta di legge e ne sono quindi elementi essenziali.

Nè vediamo come tali elementi essenziali possano venire seriamente contestati, non potendo nemmeno concepirsi che una ricerca seria e adeguatamente preparata si svolga mediante esperimenti di vivisezione illegittimi o clandestini o abusivi.

I controlli e la vigilanza possono qualche volta dare fastidio, ma tutti i ricercatori seri non potranno non rendersi conto che è giunto il momento di affrontare responsabilmente il dramma della vivisezione, comprendendo che il privilegio loro concesso di sacrificare e torturare esseri viventi, nel corso delle loro ricerche, costituisce una facoltà che può venire esercitata solo nei casi di reale necessità e sotto il controllo della collettività.

La nostra proposta non esamina il problema della sperimentazione sugli uomini, pur essendo chiaro che, sinché non saranno sviluppati metodi alternativi che escludano del tutto l'uso di esseri viventi, si arriverà comunque alla cosiddetta sperimentazione clinica: la relativa disciplina va lasciata ad altra e apposita legge di cui auspichiamo la presentazione.

Passando all'esame delle singole disposizioni rileviamo anzitutto che si è seguito lo schema della legge vigente.

Rispetto al primo comma dell'articolo della legge vigente (legge 12 giugno 1931, n. 924 e successive modificazioni) si è proposto anzitutto di estendere il campo di applicazione della legge a tutti i vertebrati: infatti la ragione principale delle norme limitatrici della vivisezione va trovata nel fatto che gli animali condividono con l'uomo la sensibilità al dolore, che

costituisce un meccanismo fisiologico di difesa primitivo, comune a tutti gli animali superiori.

Non si vede quindi perché si dovrebbe limitare l'applicazione della legge ai soli vertebrati a sangue caldo, e non agli altri vertebrati ugualmente sensibili al dolore.

Sempre rispetto al primo comma dell'articolo 1 della legge vigente, si propone, come già detto, di estendere a tutti i laboratori o istituti, pure a quelli pubblici, anche per un doveroso controllo circa l'adeguatezza della loro attrezzatura — oggi reso obbligatorio dalla Direttiva CEE —, la necessità dell'autorizzazione ministeriale. Al riguardo, nel comma 2 del citato articolo 1, nella nuova formula di legge proposta, si è previsto che a far tempo dal 1° gennaio 1990 le attrezzature e l'organizzazione debbano essere adeguate alle prescrizioni della Direttiva n. 86/609/CEE. Contenuto e durata dell'autorizzazione vengono precisati nel comma 3 prevedendo altresì che il Ministero pubblici annualmente l'elenco di tutti gli istituti e laboratori autorizzati a praticare siffatti esperimenti, per consentire una doverosa informazione del pubblico.

Nel comma 4 si conferma il già previsto divieto di esperimenti per fini didattici, salvo casi di assoluta necessità, prescrivendo di destinarli a riprese fotografiche e cinematografiche per i successivi fini didattici.

Nel comma 5 si estendono le norme, valide per il cane e il gatto, ad altri animali superiori molto vicini all'uomo: la scimmia, il cavallo, l'asino e il mulo.

Infine, negli ultimi quattro commi dell'articolo 1 si precisano, in conformità a quanto già richiesto dalla legge, i requisiti professionali richiesti all'autore dell'esperimento (laurea o diploma o incarico di docenza nelle seguenti discipline: medicina e chirurgia, medicina veterinaria, farmacia, scienze biologiche e naturali, chimica, chimica e tecnologia farmaceutica, agraria e scienza dell'alimentazione) e si richiede che anche gli sperimentatori siano muniti di licenze personali, valide tre anni, concesse dal Ministro della sanità.

La licenza è concessa a giudizio discrezionale del Ministro (che può quindi rifiutarla a persone giudicate inadatte o incompetenti per la ricerca progettata); anche l'elenco dei titolari delle licenze è reso pubblico.

Nell'articolo 2 i primi tre commi sono pressoché identici a quelli della legge vigente, mentre nei commi successivi si stabilisce che la deroga ai principi formulati nell'articolo in esame possa venire attuata non più a semplice e incontrollabile discrezione dello sperimentatore, ma previo permesso speciale che può venire rilasciato dal Ministro, su richiesta anche del direttore dell'istituto, dietro verifica della sussistenza delle condizioni fissate dalla legge. I permessi speciali sono di cinque tipi (lettere *a*, *b*, *c*, *d*), ed *e*) corrispondenti i primi tre ai commi dell'articolo 2 vigente, oltre a un quarto permesso speciale (lettera *d*) per l'esecuzione di esperimenti con il curaro, e di un quinto permesso (lettera *e*), l'uso degli animali di cui all'articolo 1, comma 6.

Si è poi previsto l'inserimento di un articolo *2-bis* nella legge vigente per regolare più esattamente le facoltà spettanti ai titolari delle licenze e dei permessi speciali e, in particolare, l'obbligo di eseguire personalmente gli esperimenti per evitare che di fatto vengano eseguiti da incompetenti. Nello stesso articolo *2bis* si disciplina la tassa di concessione governativa per le licenze e i permessi e l'obbligo dello sperimentatore di tenere la documentazione e di redigere un rapporto al termine di ogni triennio circa l'attività svolta.

Tale ultimo obbligo è particolarmente significativo perché consente, sia pure *ex post*, di giudicare circa la serietà e l'utilità degli esperimenti eseguiti ed è parso opportuno che tale documento possa venire esaminato anche dalle associazioni protezioniste, in particolare dall'Unione antivivisezionista italiana, specializzata nel settore.

Con l'articolo 4 si sono attuate le disposizioni della Direttiva CEE del 24 novembre 1986, sostituendo l'articolo 3 della legge vigente con una nuova formu-

lazione che dispone, che possano venire utilizzati solo gli animali provenienti da stabilimenti di allevamento e fornitori o direttamente allevati nell'istituto utilizzatore. Si è previsto l'obbligo di registrazione degli stabilimenti di allevamento e fornitori, il controllo veterinario degli stabulari, l'adeguamento ai requisiti previsti nell'allegato II della citata Direttiva CEE. Nel medesimo articolo si è ribadito il divieto della crudele ed inammissibile prassi del taglio delle corde vocali e del commercio di animali afoni nonché dell'uso di animali rari o selvaggi o randagi.

Con l'articolo 5, sostitutivo dell'articolo 4 della legge n. 924, si sono più dettagliatamente regolati il contenuto e la forma del registro degli esperimenti, prevedendo l'obbligo di trasmissione di fotocopia del registro stesso entro il 31 marzo di ogni anno per consentire la raccolta dei necessari dati da parte degli organi preposti alla vigilanza.

Infine si è prevista, in analogia a quanto fatto in Inghilterra fin dal 1876, la pubblicazione di un rapporto annuale da parte del Ministro della sanità, circa gli esperimenti effettuati nell'anno precedente. Tale prassi si è rivelata molto utile nel Regno Unito e ne appare quindi assai opportuna l'introduzione anche nel nostro paese, come del resto riconosciuto anche nella Direttiva CEE.

Con l'articolo 6 sostitutivo dell'articolo 5 della legge citata dedicato alla vigilanza, sempre ispirandosi al modello inglese, si è affidato il controllo oltre che agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria per quanto di loro competenza, a uno speciale ispettore regionale, scelto tra i funzionari dipendenti dell'assessore regionale alla sanità, ispettore che, a mezzo di guardie giurate o di agenti di vigilanza, è tenuto a visitare ogni centro di vivisezione e di allevamento almeno due volte l'anno e a pubblicare ogni anno un rapporto regionale corrispondente a quello nazionale pubblicato dal Ministro.

Tale ispettore viene dotato dei poteri degli ufficiali di polizia giudiziaria, ed è

previsto che gli organi di vigilanza possano liberamente accedere a tutti i locali dove si svolgono esperimenti e controllare registri, documenti e fatture.

Con l'articolo 7, che sostituisce l'articolo 5-bis della legge, le sanzioni vengono aggravate, distinguendo però il caso della vivisezione selvaggia, cioè non autorizzata in alcun modo, per la quale è previsto l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammonizione, dalle più comuni violazioni alla legge che vengono punite unicamente con una sanzione amministrativa. È previsto che l'accertamento di un'infrazione comporti l'immediata sospensione della licenza e dei permessi speciali dello sperimentatore. La licenza in caso di condanna potrà venire restituita soltanto dopo quattro anni dalla sentenza definitiva, purché il condannato non sia recidivo.

Al testo della vecchia legge vengono poi aggiunti due articoli: l'articolo 5-ter che prevede l'aliquota IVA sulla vendita di animali da esperimento come obiettivamente appare giusto ed opportuno anche per contribuire a sostenere le spese di applicazione della legge; l'articolo 5-quater cerca di favorire l'introduzione dei metodi alternativi alla vivisezione destinando a tale funzione una apposita sezione dell'Istituto superiore di sanità, al cui parere favorevole viene subordinato anche il rilascio di licenze e permessi, con la precisazione che il parere non potrà venire rilasciato allorché gli esperimenti progettati possano venire realizzati con metodi alternativi.

Si è previsto, per evitare inutili ripetizioni di esperimenti, che il Ministro della sanità consideri in linea di massima sufficienti gli esperimenti eseguiti nei paesi della CEE, Stati Uniti, Canada e Giappone.

Sempre nel nuovo articolo 5-quater è previsto che i progetti di ricerca medicobiologica che non prevedono l'uso di esseri viventi, abbiano diritto ad essere preferiti in sede di concessione dei finanziamenti alla ricerca e che ogni anno almeno venti borse di addestramento alla

ricerca vengano riservate a giovani che intendono addestrarsi ai metodi alternativi.

Dall'articolo 10 della presente proposta di legge è prevista l'istituzione di una Commissione consultiva presso il Ministero della sanità, composta di 13 membri, della quale siano chiamati a far parte i rappresentanti delle tre più im-

portanti associazioni protezioniste italiane (Unione antivivisezionista italiana, Lega nazionale per la difesa del cane ed Ente nazionale protezione animali) con il fine di coordinare gli interventi necessari per l'applicazione della legge.

Infine con l'articolo 11 si regola la copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 924, come sostituito dall'articolo 1 della legge 1° maggio 1941, n. 615, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La vivisezione e tutti gli altri esperimenti su animali vertebrati sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale, o quando non siano prescritti da disposizioni legislative o regolamentari per prove di qualità, efficacia e innocuità di preparati farmaceutici, alimenti e altre sostanze e prodotti. I suddetti esperimenti debbono venire eseguiti in istituti e laboratori scientifici, pubblici o privati, che siano stati preventivamente autorizzati a praticarli con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

2. A far tempo dal 1° gennaio 1990, nessuna autorizzazione potrà venire concessa o rinnovata a quegli istituti e laboratori le cui attrezzature e la cui organizzazione non corrispondano ai requisiti precisati nell'allegato II della direttiva n. 86/609/CEE del 24 novembre 1986.

3. L'autorizzazione ha validità triennale e deve indicare il nome del direttore dell'istituto o del laboratorio, responsabile degli esperimenti. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministero della sanità pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica l'elenco, con il nominativo del direttore responsabile, di tutti gli istituti e laboratori autorizzati a praticare gli esperimenti di cui al comma 1, nell'anno in corso.

4. Gli esperimenti a semplice scopo didattico sono consentiti soltanto in casi di inderogabile necessità, quando, cioè, non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi; tali esperimenti devono es-

sere autorizzati specificamente dal Ministro della sanità e devono svolgersi unicamente per effettuare riprese fotografiche e cinematografiche da destinare a scopo didattico.

5. Gli esperimenti sui cani, sui gatti, sulle scimmie, sui cavalli, sugli asini e sui muli sono normalmente vietati, salvo che essi siano ritenuti indispensabili per ragioni di ricerca scientifica e non sia assolutamente possibile avvalersi di animali di altra specie. I direttori responsabili degli istituti o laboratori, nei quali detti esperimenti abbiano a compiersi, sono tenuti a farne apposita e separata menzione nel registro di cui all'articolo 4, motivando le ragioni per le quali la scelta del cane, del gatto, della scimmia o dell'equino è stata considerata indispensabile. Lo stesso obbligo incombe all'autore dell'esperimento, che deve essere munito del permesso speciale di cui alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 2.

6. La vivisezione e tutti gli altri esperimenti possono essere eseguiti soltanto da persone munite di apposita licenza, di validità triennale, rilasciata dal Ministro della sanità su domanda dell'interessato, il quale è tenuto a presentare titoli di studio appropriati (laurea, o diploma, o incarico di docenza nelle seguenti discipline: medicina e chirurgia; medicina veterinaria, farmacia, scienze biologiche e naturali, chimica, chimica e tecnologia farmaceutica, agraria, scienza dell'alimentazione).

7. La domanda deve essere accompagnata dal motivato parere del direttore responsabile dell'istituto o laboratorio in cui gli esperimenti debbono essere eseguiti, circa l'oggetto e la finalità degli esperimenti che il richiedente intende effettuare e l'inesistenza di validi metodi alternativi.

8. Il Ministro, in qualsiasi momento, ha facoltà, a proprio discrezionale giudizio, di ritirare la autorizzazione o le licenze di cui ai commi precedenti, e i permessi speciali di cui all'articolo 2.

9. L'elenco dei titolari di licenze e di permessi speciali è pubblico, e dovrà venire rilasciato dal Ministero della sanità alle associazioni protezioniste, dietro rimborso delle spese di copia ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 12 giugno 1931, n. 924, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. La vivisezione e tutti gli altri esperimenti possono essere eseguiti soltanto previa anestesia generale o locale, che abbia efficacia per tutta la durata dell'esperimento, fatta eccezione dei casi in cui l'anestesia sia incompatibile, in modo assoluto, con i fini dell'esperimento.

2. Ove si presuma che il dolore debba persistere dopo cessata l'azione dell'anestesia e non risulti la necessità, ai fini dell'esperimento eseguito, di conservare ulteriormente in vita l'animale, questo deve essere ucciso prima che cessi l'effetto dell'anestesia.

3. È vietato di servirsi, per ulteriori esperimenti, di un animale già sottoposto a sperimentazione, salvo i casi di assoluta necessità scientifica.

4. Per superare le suddette tre limitazioni e quella di cui all'articolo 1, comma 5, il titolare della licenza deve avere preventivamente ottenuto un permesso speciale dal Ministro della sanità.

5. I permessi speciali sono di cinque tipi e hanno il seguente contenuto:

a) per esperimenti senza anestesia: il permesso deve esporre le ragioni per le quali non è possibile l'uso di anestetici, e prescrivere l'uso di analgesici e degli altri rimedi esistenti per alleviare la sofferenza dell'animale;

b) per esperimenti che richiedono la sopravvivenza dell'animale dopo la fine dell'anestesia: il permesso deve esporre le ragioni per le quali è necessario conservare in vita l'animale e prescrivere l'uso di analgesici e di tutti gli altri mezzi

esistenti per alleviare la sofferenza dell'animale;

c) per l'impiego di animali già sottoposti a sperimentazione: il permesso deve esporre le ragioni di assoluta necessità scientifica dell'ulteriore esperimento;

d) per l'esecuzione di esperimenti con il curaro e le sostanze curaro-simili: tali sostanze non sono considerate anestetici ai fini della presente legge; il permesso speciale può essere rilasciato soltanto previa dimostrazione dell'assoluta necessità del loro uso e con l'obbligo di servirsi, prima della loro somministrazione, di altri anestetici che abbiano un effetto più pronto e più duraturo del curaro o della sostanza curaro-simile;

e) per l'uso del cane, del gatto, della scimmia, del cavallo, dell'asino o del mulo: il permesso può essere rilasciato soltanto previa dimostrazione dell'assoluta indispensabilità del loro uso.

6. I permessi speciali di cui alle lettere precedenti sono validi per l'esecuzione di esperimenti entro 18 mesi dalla data del rilascio, e devono in ogni caso contenere la descrizione della natura degli esperimenti autorizzati, e del numero e tipo degli animali impiegabili. Il medesimo animale non può essere assoggettato a esperimenti indicati in più di un tipo dei permessi speciali previsti nelle precedenti lettere a), b), c), d). Le scimmie non possono essere sottoposte ad alcuno degli esperimenti previsti nei permessi speciali a), b), c), d).

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1931, n. 924, è aggiunto il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. Le licenze e i permessi speciali sono strettamente personali ed è tassativamente proibita qualsiasi delega ad agire in vece del titolare, che egli sia presente all'esperimento o meno. Non vi è delega soltanto allorché il titolare della licenza o del permesso consente ad

altre persone di somministrare l'anestestico all'animale sottoposto ad esperimento o di sorreggere l'animale, mentre egli effettua l'esperimento.

2. Nessun permesso speciale può essere rilasciato a chi abbia contravvenuto alle disposizioni della presente legge, anche se il reato o la violazione siano estinti.

3. Il rilascio della licenza e di ciascuno dei permessi speciali è soggetto alla tassa di concessione governativa prevista dal titolo III, n. 6, lettera a), della tariffa fissata con la disciplina delle tasse sulle concessioni governative approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

4. Il titolare della licenza deve conservare per cinque anni la documentazione scritta di tutti gli esperimenti compiuti, e tale documentazione deve essere disponibile in qualsiasi momento, nella sede dell'istituto o laboratorio, per l'esame da parte degli incaricati del controllo dell'osservanza della presente legge.

5. Ogni titolare di licenza deve riferire al termine del triennio sul suo operato e rendere conto degli esperimenti eseguiti al Ministero della sanità, e in copia all'ispettore regionale competente per territorio di cui all'articolo 5.

6. Qualunque nota o memoria scientifica o relazione o testo di conferenza derivante da esperimenti compiuti dal titolare della licenza dovrà essere inviata, immediatamente dopo la sua pubblicazione o comunque diffusione, in copia al Ministero della sanità e all'ispettore regionale competente.

7. Le associazioni protezioniste hanno diritto di esaminare i rapporti triennali e di estrarne copia a loro spese ».

ART. 4.

1. L'articolo 3 della legge 12 giugno 1931, n. 924, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Possono venire utilizzati a fini sperimentali soltanto gli animali provenienti da stabilimenti di allevamento o stabilimenti fornitori, o diretta-

mente allevati dall'istituto o dal laboratorio autorizzato a sensi dell'articolo 1 a meno che lo sperimentatore abbia ottenuto uno specifico esonero in occasione del rilascio della licenza o di un permesso speciale.

2. Gli stabilimenti di allevamento e gli stabilimenti fornitori, nonché gli istituti e laboratori utilizzatori che provvedono alla stabulazione di animali, debbono farsi registrare presso il Ministero della sanità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con indicazione della persona responsabile dell'assistenza agli animali e del veterinario che svolgerà quotidianamente un controllo sugli animali ospitati.

3. Detti stabilimenti e istituti dovranno soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5 della Direttiva n. 86/809/CEE del 24 novembre 1986 ed adeguarsi ai requisiti precisati nell'allegato II della medesima direttiva entro il 31 dicembre 1988 non potendo altrimenti proseguire la attività di allevamento e stabulazione.

4. Uno stabilimento fornitore può ricevere animali solo da uno stabilimento di allevamento o da un altro stabilimento fornitore, a meno che l'animale sia stato legalmente importato, e non si tratti di animale selvatico o randagio.

5. In relazione all'eventuale presenza, in scimmie provenienti dai paesi tropicali di agenti patogeni potenzialmente pericolosi anche per l'uomo l'importazione di scimmie da paesi al di fuori della CEE, Stati Uniti e Canada è soggetta a un preventivo specifico permesso del Ministero della sanità, sentita la Sezione dell'Istituto superiore della sanità di cui all'articolo 5-*quater*.

6. Gli stabilimenti di allevamento e fornitori, e gli istituti utilizzatori che stabulano animali, sono tenuti a fornire tutti gli animali di un apposito contrassegno numerato secondo le modalità tecnicamente attuabili e a registrare il numero e la specie degli animali allevati, venduti o forniti, le date nelle quali gli animali sono nati e sono stati venduti o forniti, il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché il numero e la specie degli animali morti.

7. Ai relativi registri sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4.

8. Fermo quanto previsto dal precedente comma 3, in ogni caso gli animali destinati alla vivisezione od a qualsiasi altro esperimento devono essere mantenuti in buone condizioni di stabulazione, adeguatamente nutriti, in ambienti igienici, ben areati e sufficientemente riscaldati, che consentano all'animale di muoversi in relazione alle esigenze della specie, sotto la vigilanza di un veterinario addetto al controllo.

9. Il veterinario responsabile dei controlli deve essere inserito in un elenco tenuto dal Ministero della sanità. Egli ha il dovere di segnalare al direttore responsabile dell'istituto o laboratorio o alla persona responsabile dell'assistenza degli animali tutte le eventuali infrazioni alla presente legge che abbiano attinenza con il benessere degli animali; nel caso in cui le autorità constatassero l'esistenza di violazioni di legge non segnalate dal veterinario responsabile, salva ogni eventuale responsabilità personale di quest'ultimo, il Ministero provvederà a cancellarlo dall'elenco dei veterinari qualificati all'esercizio dell'attività di controllo.

10. Gli animali recuperati dagli sperimentatori in possesso del permesso speciale di cui alla lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 2 dovranno essere mantenuti in vita e restituiti alla loro razza e, solo ove ciò non fosse possibile, soppressi in modo eutanasico dal veterinario addetto allo stabulario.

11. È vietato eseguire sugli animali interventi di qualsiasi tipo tali da renderli afoni. Sono vietati il commercio, l'acquisto, e l'uso per esperimenti di animali resi afoni con qualsiasi tipo di intervento.

12. È vietato l'uso di animali randagi o di animali sottratti allo stato selvatico o di animali appartenenti a specie che, ai sensi dell'appendice I della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione e dell'allegato C 1 del regolamento n. 3626/82/CEE, sono considerate appartenere a specie minacciate ».

ART. 5.

1. L'articolo 4 della legge 12 giugno 1931, n. 924, come sostituito dall'articolo 2 della legge 1° maggio 1941, n. 615, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. È fatto obbligo ai direttori degli istituti e dei laboratori, nei quali si eseguono esperimenti sugli animali, di tenere apposito registro, nei quali devono essere riportati i dati relativi agli esperimenti eseguiti.

2. Il registro deve essere numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio e vidimato annualmente in analogia a quanto previsto negli articoli 2215 e 2216 del codice civile; in esso devono essere annotati, con numerazione progressiva, tutti gli animali introdotti nell'istituto o laboratorio, o quivi nati, con l'indicazione della provenienza, della fattura di acquisto e della finale destinazione. Per ogni animale sottoposto ad esperimento dovrà essere indicata la data dell'esperimento, il nome dello sperimentatore, gli estremi della licenza e dei permessi speciali, la natura dell'esperimento, se esso è richiesto da disposizioni legislative o regolamentari, se ricade tra quelli soggetti a permesso speciale, il tipo o la quantità di anestetici e analgesici somministrati, la durata e l'esito dell'esperimento per l'animale.

3. Fotocopie del registro ogni anno vengono trasmesse entro il 31 marzo dell'anno successivo al Ministero della sanità e all'ispettore regionale competente per territorio. Entro l'anno, il Ministro pubblica un rapporto circa il numero complessivo di esperimenti eseguiti nell'anno precedente, precisando il numero e il tipo di animali usati, il numero di istituti e laboratori autorizzati, distinguendo tra pubblici e privati, il numero degli stabilimenti di allevamento e di quelli fornitori registrati, il numero degli animali, suddivisi per categorie selezionate, utilizzati per esperimenti richiesti da disposizioni legislative o regolamentari, il numero delle licenze e quello dei permessi speciali vigenti nell'anno, la natura degli

esperimenti eseguiti, anche in relazione ai necessari permessi speciali, e le loro finalità, il numero di ispezioni eseguite nell'anno e quello di contravvenzioni contestate.

4. Le associazioni protezioniste possono esaminare le fotocopie dei registri ».

ART. 6.

1. L'articolo 5 della legge 12 giugno 1938, n. 924, come sostituito dall'articolo 3 della legge 1° maggio 1941, n. 615, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Salve le competenze dell'autorità giudiziaria e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, la vigilanza sugli istituti e laboratori e sugli altri locali nei quali si praticino esperimenti su animali, nonché sugli stabilimenti di allevamento e sugli stabilimenti fornitori, è affidata all'autorità sanitaria regionale che si avvale, oltre che dell'opera degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, di un ispettore, che dovrà essere nominato tra i funzionari alle dipendenze dell'assessore regionale alla sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Ispettore, direttamente o avvalendosi di guardie volontarie da lui nominate, o di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria da lui richiesti, o di funzionari da lui designati, deve visitare almeno due volte all'anno ciascun istituto e laboratorio autorizzato e ciascun stabilimento di allevamento e fornitore posto nella sua regione e vigilare sul rispetto della presente legge e sulle condizioni di stabulazione degli animali.

3. Le associazioni protezioniste possono chiedere l'intervento dell'ispettore regionale qualora sospettino che si commettano violazioni della presente legge.

4. L'ispettore, nell'esercizio delle sue funzioni, è considerato ufficiale di polizia giudiziaria. Gli addetti alla vigilanza possono accedere senza preavviso a tutti i locali dove si svolgono esperimenti, e agli

stabulari, prendere visione dei registri e della documentazione relativa agli esperimenti, nonché delle licenze, permessi, autorizzazioni, fatture di acquisto degli animali e ogni documento relativo. Avranno anche facoltà di accedere a tutti gli stabilimenti di allevamento e fornitori di animali da laboratorio. L'ispettore pubblica ogni anno un rapporto sull'attività svolta, contenente i dati richiesti nel comma 3 dell'articolo 4 relativamente alla regione di sua competenza ».

ART. 7.

1. L'articolo 5-*bis* della legge 12 giugno 1931, n. 924 aggiunto dall'articolo 3 della legge 1° maggio 1941, n. 615, è sostituito dal seguente:

« ART. 5-*bis*. — 1. Nel caso di esperimenti effettuati in istituti o laboratori non autorizzati a sensi dell'articolo 1 comma, o da persona non provvista della licenza di cui al medesimo articolo 1, comma 6, sono puniti con l'arresto da 3 mesi ad un anno e con l'ammenda di lire 2.000.000 per ogni animale oggetto di esperimento, tutti coloro che hanno partecipato all'esperimento, e il direttore responsabile dell'istituto o laboratorio dove l'esperimento è stato condotto, qualora ne fosse consapevole.

2. Nel caso di esperimenti eseguiti senza i permessi speciali di cui all'articolo 2 e per ogni altra violazione della presente legge, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa di lire 1.000.000 per ogni animale oggetto di esperimento, sanzione che, in caso di recidiva o di più violazioni o di impiego di animali di cui alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 2, è aumentata a lire 3.000.000 per ogni animale oggetto di esperimento.

3. Le medesime sanzioni amministrative, con riguardo ad ogni animale oggetto delle violazioni contestate, saranno applicabili nel caso di inosservanza delle disposizioni della presente legge, relative alla tenuta, al commercio, all'allevamento e alla fornitura di animali e di ogni altra

disposizione non riferibile direttamente ad esperimenti.

4. L'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative è l'ispettore regionale territorialmente competente, che procederà nelle forme e nei modi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed interpretazioni.

5. In ogni caso di accertamento di un'infrazione alla presente legge all'atto della contestazione, chi procede deve immediatamente ritirare la licenza personale di cui all'articolo 1, comma 6, e i permessi speciali eventualmente in possesso del trasgressore, licenza e permessi la cui efficacia resta sospesa.

6. Tali documenti verranno immediatamente restituiti al titolare e torneranno efficaci, sino alla loro scadenza prolungata del periodo di sospensione, nel caso di assoluzione.

7. Nel caso di ordinanza-ingiunzione non opposta o di condanna, una nuova licenza può venire rilasciata soltanto dopo che siano trascorsi quattro anni dalla pronuncia, sempre che il richiedente non sia recidivo ».

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 5-*bis* della legge 12 giugno 1931, n. 924, è aggiunto il seguente:

« ART. 5-*ter*. — 1. Tutte le cessioni di animali da laboratorio, anche a favore di istituti o laboratori pubblici, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con l'aliquota del 18 per cento ».

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 5-*ter* della legge 12 giugno 1931, n. 924, è aggiunto il seguente:

« ART. 5-*quater*. — 1. Presso l'Istituto superiore di sanità, nell'ambito del servi-

zio biologico, è istituita una Sezione per lo studio e la diffusione dei metodi alternativi alla sperimentazione animale. Per metodo alternativo si intende quel metodo sperimentale che non comporta l'uso di animali oggetto della presente legge o che consenta una sostanziale riduzione del numero o delle sofferenze degli animali usati.

2. La Sezione, oltre a catalogare tutti i metodi alternativi già esistenti e convalidati, divulgherà periodiche informazioni sui nuovi metodi che verranno man mano convalidati a tutti gli istituti e laboratori autorizzati al compimento di esperimenti di animali di cui all'articolo 1.

3. È richiesto il preventivo parere favorevole della Sezione per la concessione e il rinnovo delle licenze, dei permessi speciali e dei permessi per esperimenti didattici. Tale parere non potrà venire concesso allorché gli esperimenti progettati potrebbero essere validamente sostituiti da metodi alternativi.

4. Ai fini del funzionamento della Sezione suddetta l'organico del servizio biologico di cui all'articolo 33 del decreto ministeriale 29 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 1982, n. 131, viene aumentato di due ricercatori, due assistenti tecnici e due aiutanti tecnici.

5. Per evitare inutili ripetizioni di esperimenti destinati ad ottemperare a disposizioni legislative o regolamentari relative a prove di qualità, efficacia, e innocuità di preparati farmaceutici, alimentari e altre sostanze e prodotti, il Ministero della sanità riconosce la validità dei dati risultanti da esperimenti eseguiti nel territorio di un altro stato membro della CEE, degli Stati Uniti, del Canada o del Giappone, ai fini della registrazione e della messa in commercio di farmaci e altre sostanze, a meno che lo stesso Ministero ritenga necessarie ulteriori prove per proteggere la pubblica salute e la sicurezza.

6. La progettazione di ricerche e di studi medico-biologici che non richiedono esperimenti su esseri viventi è considerata titolo preferenziale, a parità di inte-

resse scientifico, nella concessione dei finanziamenti a ricerche di tale tipo da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nonché da parte di ogni altro ente od organo competente all'erogazione di finanziamenti a favore della ricerca scientifica.

7. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche riserva ogni anno almeno venti delle borse di addestramento alla ricerca prevista dall'articolo 20, secondo comma, n. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 1967, a giovani che intendono addestrarsi all'uso di metodi sperimentali alternativi che non prevedono l'uso di animali ».

ART. 10.

1. È istituita una commissione presso il Ministero della sanità della quale fanno parte:

a) un rappresentante del Ministero della sanità, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) un rappresentante dell'Istituto superiore della sanità;

e) tre rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281;

f) tre rappresentanti delle seguenti associazioni protezioniste: Unione antivivezionista italiana, ente nazionale protezione animali, Lega nazionale per la difesa del cane;

g) tre professori universitari di medicina o medicina veterinaria designati dal Ministero della pubblica istruzione.

2. I componenti di detta commissione rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati. La commissione ha funzioni consultive e di coordinamento

degli interventi per l'applicazione della presente legge e dovrà riunirsi almeno una volta ogni sei mesi.

ART. 11.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per il 1988 in lire 1 miliardo, si fa fronte con i proventi derivanti dall'applicazione dell'IVA di cui all'articolo 5-ter della legge 12 giugno 1931, n. 924, aggiunto dalla presente legge, e dalle tasse di concessione governativa di cui all'articolo 2-bis della citata legge 12 giugno 1931, n. 924, aggiunto dalla presente legge, e con uno stanziamento nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Per i successivi esercizi l'onere è determinato con legge di bilancio. La ripartizione della quota di stanziamento afferente le regioni avviene con deliberazione del CIPE.